



COMUNE DI ORISTANO  
COMUNI DE ARISTANIS

**COPIA**

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**NR. 039 DEL 06.03.2012**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
IMU – ANNO 2012.**

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **SEI** del mese di **MARZO** alle ore **13,30** nella sala delle adunanze del Comune, il Commissario Straordinario Dott. Antonio Giovanni Ghiani, con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Anna Maria Congiu, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto approvato dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nr. 95 del 02.09.2011, ha assunto la seguente Deliberazione:

### ***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

**Vista** la proposta di deliberazione “**DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2012**” di seguito riportata:

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 che istituiscono l’Imposta Municipale Propria;

**VISTO** il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l’anticipazione in via sperimentale, dell’imposta municipale propria, a decorrere dall’anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo inoltre l’applicazione della suddetta imposta a regime dal 2015;

**VISTO** il D. Lgs 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale i suindicati decreti fanno riferimento in ordine a specifiche previsioni normative;

**DATO ATTO** che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

**RILEVATO** che occorre pertanto determinare le aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012;

**RILEVATO** altresì che, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" comprese le pertinenze della stessa intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

**VISTO** il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011 con il quale l'aliquota viene ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

**VISTO** altresì il comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 con il quale l'aliquota viene ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazione dalla Legge 133/1994, con possibilità per i comuni di riduzione sino a 0,1 per cento;

**PRESO ATTO** che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 " Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

con la quale **IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE**, Servizio Tributi, **PROPONE** al Commissario Straordinario:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2012 :

		<b>Comune</b>	<b>stato</b>
<b>Aliquota di base</b>	<b>7,6 per mille</b>	3.8 ‰	3.8 ‰
<b>Aliquota abitazione principale</b>	<b>5 per mille</b>	5 ‰	----
<b>Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>2 per mille</b>	2 ‰	----

- 3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze, come indicate in premessa;
- 4) di dare atto altresì:
  - Che detta detrazione si applica secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - Che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari, per le quali non si applica l’aliquota per abitazione principale;
  - Che la suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base di 200,00 euro, non può superare l’importo massimo di Euro 400,00;
  - Che per abitazione principale, si intende “l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, e le pertinenze della stessa “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;
- 5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

*Visti* i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, allegati alla proposta di deliberazione;

***DELIBERA***  
***CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE***

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione sopradescritta.
- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.lgs. 18.8.2000 nr. 267.

^^  
*Dott.ssaCristinaBenedetti*

*LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO*

***Il Commissario Straordinario***  
*f.to A.G. Ghiani*

***Il Segretario Generale***  
*f.to A.M. Congiu*

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Si certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 09.03.2012 al 24.03.2012*

*Dalla Residenza Municipale, li 09.03.2012*

***Il Segretario Generale***  
*f.to A.M. Congiu*

*Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line*

***L'Impiegato Incaricato | mdr***

---

---

*E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

*Dalla Residenza Municipale, li 09.03.2012*

***Il Funzionario Incaricato***  
*f.to Mariano De Roma*

---

---